STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PAVIA A COLORI" CF 96083530186

Art 1 – Denominazione e sede dell'associazione

- 1. È costituita l'Associazione PAVIA A COLORI
- 2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
- 3. L' attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal Codice Civile e dal Testo Unico Imposte sui Redditi.
- 4. L'Associazione ha sede legale in PAVIA, via Abbiategrasso, 11.

Il trasferimento della stessa all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art 2 - Scopi dell'Associazione

- 1. L'Associazione PAVIA A COLORI persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:
- contribuire a costruire una città inclusiva, accogliente, attenta ai bisogni di tutti i suoi cittadini anche più fragili, sostenibile e sensibile alle tematiche socio- ambientali,
- promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità e alle scelte politiche che ne stanno alla base.
- 2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 - Attività dell'Associazione

- 1. L'Associazione PAVIA A COLORI, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:
 - Organizzazione di incontri culturali di confronto su tematiche fondamentali per lo sviluppo della città e delle politiche cittadine
 - Promozione di tavoli di lavoro operativi per la condivisione di percorsi comuni
 - Realizzazione di iniziative socio-ricreative e culturali finalizzate alla promozione di una comunità coesa e solidale
 - Realizzazione di iniziative culturali e socio-ricreative
 - Sviluppo di campagne di comunicazione e sensibilizzazione dedicate a temi specifici che verranno valutati come strategici e importanti
 - Elaborazione di progetti specifici di sviluppo in rete e collaborazione con le diverse realtà del territorio
 - Ogni altra attività connessa con le precedenti e coerente con le finalità dell'associazione.
- 2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente autorizzate e documentate.

ART 4 - Requisiti di ammissione

- 1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.
- 3. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

- 1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
- 2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
- 3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.
- 4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

- 5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.
- 6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

Art 6 - Esclusione del socio

- 1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
- 2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art 7 - Risorse economiche dell'Associazione

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative;
 - contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - contributi di organismi internazionali;
 - beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
 - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
- 2. L'importo della quota associativa, è proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea ordinaria.
- 3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.
- 4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 8 - Bilancio dell'Associazione

- 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
- 3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
- 4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 - Organi dell'Associazione

- Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice-presidente;
 - il Segretario/tesoriere.
- 2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 – Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
- 3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
- 4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita (anche via mail) ai singoli soci o mediante

avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

- 5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
- 6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di 2 deleghe.
- 7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11 - L'Assemblea Ordinaria

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 2. L'Assemblea ordinaria:
 - determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 12 - L'Assemblea Straordinaria

- 1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
- L'Assemblea straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art 13 – Il Consiglio Direttivo

- 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.
- 2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.
- 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
- 4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione.
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- 5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 - Il Presidente dell'Associazione

- 1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni

volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

- 3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- 4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art 15 - Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art 16 - Disciplina residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia. Per ogni controversia che non potesse essere risolta in via diretta, il Foro competente è quello di Pavia.